

00564/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

Spese di custodia
veicoli sottoposti a
sequestro -
giurisdizione -
legittimazione passiva

R.G.N. 29476/2005

Cron. 564

Rep.

Ud. 16/12/2008

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29476-2005 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

2008

1182

- ricorrente -

contro

C.A.R.S. DI CRISPINO GIUSEPPE S.A.S.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 775/2005 della GIUDICE DI
PACE di TRENTOLA DUCENTA, depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere
Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l'Avvocato Cinzia MELILLO dell'Avvocatura
Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale
Dott. VINCENZO NARDI, che ha concluso, in
accoglimento del primo motivo del ricorso, per il
dichiararsi la giurisdizione del giudice
amministrativo, assorbiti gli altri motivi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CARS S.A.S. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta due ingiunzioni di pagamento nei confronti del Ministero della Difesa rispettivamente per le somme di euro 520,30 e di euro 130,38, oltre interessi e svalutazione, dovutele per indennità di custodia di due autoveicoli sottoposti a sequestro.

Il debitore ingiunto proponeva opposizione con la quale chiedeva in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sul rilievo che il rapporto instauratosi tra la P.A. ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non sia di natura privatistica con conseguente competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 lettera e) della legge n. 205 del 2000, e nel merito dichiararsi le avverse domande infondate perché non provate.

Costituitasi la CARS che instava per il rigetto delle opposizioni e per la conferma dei decreti, il Giudice di Pace, riuniti i giudizi, con sentenza dell'11 aprile 2000, affermata la propria giurisdizione rigettava le opposizioni, confermava i decreti ingiuntivi e condannava l'opponente alle spese.

Handwritten signature



Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Difesa sulla base di sei motivi il primo dei quali attinente alla giurisdizione.

Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminato, per evidenti ragioni di priorità logico giuridica, il secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 83 e 100 cpc, nonché dei principi regolatori della materia.

Assume il ricorrente che nella fattispecie il legittimato passivo è il Ministero dell'Interno, in quanto, i Carabinieri (che nella specie hanno proceduto al sequestro) dipendono funzionalmente dal Ministero dell'Interno, per quanto attiene a compiti di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

La censura è infondata.

Osserva questa Corte che la giurisprudenza penale di legittimità distingue le funzioni dell'Arma dei carabinieri in militari e civili, attribuendo, in relazione a ciascuna di esse, la legittimazione a stare in giudizio al Ministero della Difesa o a

MA



quello dell'Interno, come responsabile civile (Cass. 5 giugno, 29 novembre 1991, n. 12137).

La giurisprudenza civile ha, invece, ritenuto che nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell'esercizio dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, l'Amministrazione Pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui al R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, artt. 1, 2 e 24 (modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, applicabile nella specie "ratione temporis"), è il Ministero della difesa, e non già il Ministero dell'interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l'Arma dei Carabinieri e quest'ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili (Cass. 09/02/2004, n. 2423).

Solo nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva è stata riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni



centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 C.d.S., D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale (Cass. 1/09/2004, n. 17525) 3.2. Il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, art. 2, statuisce che:

"L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

L'Arma dei carabinieri dipende:

- a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
- b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Ne consegue che per effetto di tale norma si distingue tra una dipendenza organica dell'Arma dei carabinieri, che rimane nell'ambito del Ministero della difesa (salva la collocazione autonoma rispetto all'Esercito, ed è questa la principale



innovazione rispetto alla precedente normativa) ed una dipendenza funzionale dal Ministero dell'Interno, relativamente alle attività di polizia civile (e non quella militare).

Il D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 1, statuisce che "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro."

Ne consegue che l'obbligo di pagamento delle spese di custodia, per effetto di tale ultima norma, grava esclusivamente sull'amministrazione di appartenenza, cioè quella nel cui organico è posto il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, risultando irrilevante che, per il tipo particolare di attività svolta in quel momento, lo stesso sia funzionalmente dipendente da altra Amministrazione. Ciò potrà essere eventualmente rilevante solo successivamente nel rapporto interno tra le due Amministrazioni, ma non all'esterno nei confronti del custode, creditore delle spese, che ha il solo onere di accertarsi a quale amministrazione appartenesse organicamente il pubblico ufficiale che gli richiedeva la custodia e non anche quello di accertarsi quali delle possibili funzioni lo stesso stesse esercitando,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. A. A.', written in a cursive style.



per poter poi individuare anche l'Amministrazione legittimata passivamente a corrispondere le spese sulla base di una dipendenza funzionale, non sempre rilevabile con certezza da parte del custode stesso.

Ne consegue che legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per le spese di custodia di sequestri di veicoli effettuati dai Carabinieri, è il Ministero della Difesa (vedi Cass. n. 15602/2007).

Passando al primo motivo, con esso l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 37 c.p.c., dell'art. 360 c.p.c., n. 1 - difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, violazione dei principi regolatori della materia, sostenendo che il Giudice di pace erroneamente ha disatteso l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Argomenta la ricorrente: "l'ingiunzione trova titolo nell'indennità di custodia e demolizione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Il rapporto che si instaura tra l'amministrazione e il custode delle cose sottoposte a sequestro (nella fattispecie i veicoli depositati) non ha natura privatistica, bensì pubblicistica (così Cass. Pen.



3/12/1988 n. 6772, Teresi e Cass. sez. 4 n. 1609 del 13/7/98), sicchè per le relative controversie la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. e), trattandosi di prestazioni di natura patrimoniale rese nell'espletamento di pubblici servizi".

Ad avviso del Collegio si tratta di considerazioni non risolutive, in quanto oggetto della controversia, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dalle stesse argomentazioni della ricorrente, non è il rapporto concessorio bensì la pretesa consequenziale del custode ad ottenere il compenso dovuto in base alla concessione stessa.

Ed è orientamento di questa Corte di Cassazione che la materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ovvero, in forza della facoltà riconosciuta dalla legge, adottati strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ma non quando le pretese creditorie ineriscano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. S.' or similar, located on the right side of the page.



Giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. ordinanza n. 20959 del 29 ottobre 2004, S.U. sent. n. 16295 del 2007).

Alla luce di tali principi va quindi affermata la giurisdizione dell'A.G.O.

Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia sull'eccezione di nullità sollevata dall'opponente, fondata sulla carenza di elementi essenziali ai fini dell'editio actionis quali indicati dagli artt. 633 e 638 cpc.

Osserva il ricorrente che a fronte di tale eccezione il giudice avrebbe dovuto o revocare il decreto opposto o disporre l'integrazione degli atti a carico del ricorrente medesimo.

Il motivo è inammissibile giacchè il Ministero, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha specificato quali fossero gli elementi essenziali sulla cui carenza era fondata l'eccezione di nullità dallo stesso sollevata.

Con il quarto motivo si denuncia "omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza; violazione dell'art. 2697 cc e dei principi in materia di riparto dell'onere della prova".

Rileva il Ministero che, essendo nel giudizio ex art. 633 cpc la parte ricorrente, successivamente



opposta nel giudizio instaurato dall'intimato, ad avere veste sostanziale di attore, su di essa gravava l'onere della prova ex art. 2967 cc, sicchè aveva errato il giudice "a quo" nel ritenere che la prova del pagamento dovesse essere data dall'opponente e non piuttosto che l'opposto dovesse provare il diritto azionato documentandolo adeguatamente.

Deve concludersi per l'inammissibilità anche del motivo in discorso.

Invero, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cpc, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 2967 sull'onere della prova, denunciata dal Ministero, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze, come quella che ne occupa, pronunciate dal giudice di pace secondo equità (vedi Cass. n. 7581/2007).



Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia derivanti dall'art. 12 comma terzo del DPR n. 571 del 1982; omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 cpc.

Osserva sostanzialmente il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata non avrebbe rilevato l'improponibilità della domanda, non essendo il credito esigibile fino all'emanazione del provvedimento di liquidazione del compenso da parte dell'autorità amministrativa, provvedimento del quale nel caso di specie era stata eccepita la carenza.

La censura è infondata.

E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che il custode di cose sottoposte a sequestro penale, ove non vi sia stata pronuncia per il suo compenso ovvero questa non sia stata ottenuta dal giudice penale, ha facoltà di adire il giudice civile. (Cass. 26/05/2000, N. 6975; Cass. S.U. n. 4781 del 1992, Cass. S.U. n. 5689 del 1993).

Eguale principio opera, evidentemente, per il compenso a custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (vedi Cass. n. 15602/2007).



Con il sesto motivo si denunzia, infine, omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cpc per avere il giudice "a quo" completamente pretermesso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero nonché quella inerente la non debenza degli interessi, fondata sull'osservazione che difettesse nel caso di specie un atto di costituzione in mora.

Anche quest'ultimo motivo è inammissibile per la sua genericità e ^{per} contrasto con il richiamato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo in particolare il Ministero specificato gli estremi della eccepta prescrizione quinquennale, mentre in ordine alla non debenza degli interessi valgono i motivi di non deducibilità richiamati nella disamina del quarto motivo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Roma, 16 dicembre 2008.

Il Consigliere estensore

Alfredo Mensitò

Il Presidente

Giovanni Giambattista

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

